

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

il **MUSEO NAZIONALE ROMANO**, C.F. 97902780580, con sede legale in Via S. Apollinare, 8 – 00186 Roma, rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi (di seguito anche il “MNR”),

E

**FONDAZIONE TEATRO DI ROMA**, con sede in via dei Barbieri 21 – 00186 Roma P.IVA 02067821005 – C.F. 08481800582, rappresentata dal Direttore artistico Luca De Fusco, e di seguito per brevità denominata “la Fondazione”, e unitamente al MNR, “le Parti”:

### PREMESSO CHE

- il MNR è un ufficio di livello generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria;
- in base al proprio Statuto, approvato con D.M. 191 del 5 aprile 2018, il MNR ha il compito di acquisire e conservare le collezioni di antichità ricadenti nella propria competenza, al fine della loro salvaguardia, valorizzazione e presentazione al pubblico; si impegna all’organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; assicura la sua missione anche attraverso attività mirate a rendere il Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e incoraggiarne la domanda;
- il MNR ha in consegna i siti di Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi;
- il MNR in quanto tale è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo che ha tra i propri compiti istituzionali la valorizzazione dei siti in consegna, e a tal fine predispone una programmazione di attività culturali;
- La Fondazione organizza e gestisce a Roma il Teatro Argentina, il Teatro India e il Teatro Torlonia e svolge attività di produzione, co-produzione e ospitalità di spettacoli e progetti culturali;
- La Fondazione organizza nel 2026 il festival Yorick che attraversa alcuni spazi museali della città e il Teatro Torlonia.
- con nota del 24 novembre 2025 acquisita agli atti d’ufficio con prot. 2592, la Fondazione ha trasmesso al Museo la richiesta di accogliere nella sede del Teatro di Palazzo Altemps gli spettacoli ad ingresso gratuito “Quell’attimo di beatitudine” il giorno 9 febbraio 2026 e “At Home with Will Shakespeare” nei giorni 12 e 13 febbraio 2026, nel quadro della più ampia programmazione del Festival Yorick;
- con nota del 28 novembre 2025 prot. 2597, il Museo ha accolto favorevolmente la proposta;
- è pertanto interesse delle Parti formalizzare, attraverso apposito atto convenzionale, la collaborazione sopra richiamata.

**Tutto ciò premesso,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### ART. 1

#### - Premesse -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche ai fini della sua interpretazione.

**ART. 2**

**- Oggetto -**

Costituisce oggetto della presente convenzione la *partnership* intercorrente le Parti per la realizzazione degli spettacoli citati in premessa, nel più ampio quadro del Festival Yorick, presso il Teatro di Palazzo Altemps,, secondo il seguente calendario:

- 9 febbraio 2026
  - o Ore 10.00 - 18.30: allestimento e prove
  - o Ore 18.30 e 20.30: spettacolo *Quell'attimo di beatitudine*
  - o Ore 23.00: uscita staff
- 12 febbraio 2026
  - o Ore 10.00 - 20.30: allestimento e prove
  - o Ore 20.30: spettacolo *At Home With Will Shakespeare*
  - o Ore 23.00: uscita staff
- 13 febbraio 2026
  - o Ore 18.30: prove
  - o Ore 20.30: spettacolo *At Home With Will Shakespeare*
  - o Ore 23.00: disallestimento e uscita staff

**ART. 3**

**- Obblighi delle Parti -**

Il MNR si impegna a:

- garantire la disponibilità del Teatro di Palazzo Altemps, del Foyer e dei cd. camerini per i giorni indicati al precedente articolo;
- valutare il progetto di allestimento e comunicare tempestivamente eventuali osservazioni al fine di garantire la tutela degli spazi e la piena sicurezza dei visitatori;
- mettere in atto ogni azione e dare ogni indicazione volta alla tutela degli spazi;
- comunicare eventuali osservazioni al progetto di identità visiva e ad ogni materiale di comunicazione, al fine di assicurarne la compatibilità con quella del MNR;
- sostenere, in relazione ai luoghi, tutti i costi relativi alla gestione ordinaria degli spazi e dei luoghi;
- autorizzare il personale del MNR che ne faccia richiesta alla prestazione professionale da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, per l'espletamento del servizio di vigilanza per tutte le fasi dell'evento, secondo il cronoprogramma indicato al precedente Art. 2;

La Fondazione, in qualità di organizzatore con competenza di gestione organizzativa e amministrativa dell'intero festival provvederà in proprio a quanto segue, si impegna a:

- curare le attività di segreteria organizzativa, compresa la gestione degli ingressi del pubblico;
- coprire tutte le spese di organizzazione;
- progettare e realizzare l'allestimento, il montaggio e lo smontaggio impiegando proprie strutture operative;
- garantire che tutte le attività si svolgano sotto la supervisione di propri incaricati secondo i criteri stabiliti dagli standard museali internazionali, e scaricando il museo da qualsiasi responsabilità;
- predisporre e produrre i materiali di comunicazione, che dovranno essere condivisi con il MNR per visto si stampi, assumendone i relativi oneri;
- inserire in tutto il materiale informativo il logo del MNR;

- fornire tempestivamente al MNR l'elenco delle società e i nominativi di coloro che parteciperanno all'allestimento e alle fasi operative;
- assicurare l'espletamento anche da parte delle società incaricate di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- restituire gli spazi museali utilizzati nelle medesime condizioni in cui saranno consegnati;
- gestire a propria cura la richiesta dei permessi e delle certificazioni per svolgere attività di pubblico spettacolo e per le pratiche SIAE, con costi a proprio carico;
- garantire la vigilanza e l'accoglienza per le attività di allestimento, spettacoli e disallestimento mediante l'utilizzo di personale del Ministero della Cultura in regime di conto terzi, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'Accordo Nazionale tra il Ministero della Cultura e le OO.SS., assumendone i relativi oneri (**Allegato 1**);

#### **ART. 4**

##### **- Ingresso -**

L'ingresso sarà gratuito, e la Fondazione avrà cura di gestire gli accessi nel rispetto del numero massimo di posti disponibili nel Teatro, nel n. di 100.

#### **ART. 5**

##### **- Durata -**

La presente convenzione avrà validità dalla sua sottoscrizione sino alla conclusione delle operazioni di disallestimento e successiva verifica dello stato dei luoghi.

#### **ART. 6**

##### **- Criteri di utilizzazione degli spazi -**

Le operazioni di allestimento, disallestimento, carico e scarico di materiali ed ogni altra attività necessaria per la realizzazione dell'evento saranno effettuate secondo le procedure individuate e comunicate dal MNR e condivise con la Fondazione.

#### **ART. 7**

##### **- Responsabilità delle Parti -**

La Fondazione esonera e dichiara fin d'ora di voler tenere indenne il MNR da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti alla presente convenzione, ed esonera il MNR da ogni e qualsiasi compartecipazione ad eventuali perdite e/o danni che si dovessero verificare nella realizzazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, liberando da qualsiasi responsabilità il MNR, il suo rappresentante e ogni dipendente in caso di qualsivoglia evento che comporti il danneggiamento, alterazione o altro da imputare alle condizioni microclimatiche, o a furto, smarrimento o distruzione di oggetti, rinunciando quindi a qualsiasi richiesta o azione legale di rivalsa. In particolare, si obbliga a manlevare, a tenere indenne ed a garantire il MNR da qualsivoglia azione esperita in sede civile, penale e/o amministrativa, nonché da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata e/o promossa dai propri dipendenti, ausiliari, collaboratori ed in genere da coloro che hanno prestato attività lavorativa, anche in via autonoma ed intellettuale, comprese le società di gestione dei diritti. Si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il MNR da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da soggetti terzi (ivi inclusi Enti tributari, Ispettorato del lavoro, Enti previdenziali e assicurativi), e a tenere indenne e manlevato il MNR per quanto concerne eventuali infortuni e/o danni per i quali il proprio personale dipendente e/o propri collaboratori non risultino indennizzati ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

**ART. 8**

**- Cessione e modifica contrattuale -**

La presente convenzione non può essere ceduta a pena di nullità. Qualsiasi modifiche e/o integrazione della stessa dovrà essere concordata preventivamente tra le Parti per iscritto ed osservando le stesse formalità seguite per la sottoscrizione della stessa.

**ART. 9**

**- Proprietà intellettuale -**

Le Parti saranno tenute ad utilizzare congiuntamente il logo ufficiale di entrambe le Parti per ogni campagna di comunicazione inerente gli eventi di cui in parola.

La Fondazione è autorizzata ad effettuare riprese video e fotografiche durante l'evento, al fine della sua promozione, condividendo con il MNR il girato e le immagini;

Le Parti si autorizzano inoltre ad utilizzare le immagini sui propri canali e sui canali terzi per la promozione dell'evento, previa condivisione con il MNR.

**ART. 10**

**- Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro -**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari ed i documenti in materia di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel reciproco rispetto delle misure di sicurezza approvate in ottemperanza alla normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni stabilite dai datori di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle sedi di propria competenza.

**ART. 11**

**-Trattamento dei dati personali-**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali, raccolti anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, così come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

**ART. 12**

**- Riservatezza -**

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo e per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione dati, notizie, informazioni confidenziali di cui siano venute a conoscenza per la realizzazione dell'iniziativa. Tale obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata della convenzione ed anche successivamente alla cessazione della stessa.

Gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo si intendono estesi anche ai dipendenti, ai collaboratori di entrambe le Parti.

**ART. 13**

**- Risoluzione -**

In caso di inadempimento di una della Parti ad una o più previsioni contenute nella presente convenzione, la parte adempiente potrà richiederne la risoluzione, riservandosi ogni azione a tutela dei danni eventualmente subiti, senza che alla parte inadempiente sia dovuto alcun indennizzo.

**ART. 14**

**- Foro competente -**

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra le Parti nell'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario; sarà competente il Tribunale di Roma, restando esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 15**

**- Spese -**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione e alla eventuale registrazione della presente convenzione, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico della Fondazione, laddove autorizzate preventivamente.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.i.

**ART. 16**

**- Miscellanea -**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, saranno applicabili le norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 12 gennaio 2026

**Museo Nazionale Romano**

La Direttrice

Dott.ssa Federica Rinaldi

**Fondazione Teatro di Roma**

**Il Direttore artistico**

Dott. Luca De Fusco

